



AUTORIZZAZIONE N. 51/ECO

del 27 giugno 2012

Registro ecologia n. 4876

Prot. prov. n. 29796/ECO

del 27 giugno 2012

OGGETTO: D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e succ. mod. ed int., L.R. 16 agosto 2007 n.26, Delibera Giunta Regionale Veneto n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007, n. 2493 del 7 agosto 2007, Delibera della Giunta Provinciale n. 288 del 18 ottobre 2007.
Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE S.p.A., con sede in Località Maserot, 32035 Santa Giustina (BL): discarica per rifiuti non pericolosi in località Prà de Anta, in Comune di Ponte nelle Alpi.

Autorizzazione Integrata Ambientale: rinnovo A.I.A. con modifica non sostanziale, in variante al progetto definitivo e approvazione aggiornamento Piano di Gestione Operativa e Piano Finanziario.

IL DIRIGENTE

- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 26 che ha delegato alle Province la competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale per una serie di attività comprese nell'allegato I al D.Lgs. 59/2005 e, fra queste, la seguente: "Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate" (Allegato B. L.R. 16 agosto 2007 n. 26 - punto IV.2, corrispondente al punto 5.4 dell'allegato 1 al d.lgs. 59/2005);
- VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29.6.2010 di modifica ed integrazione al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- VISTA l'autorizzazione Integrata Ambientale n. 167/ECO del 21.12.2007 rilasciata a La Dolomiti Ambiente S.p.A. per la discarica in oggetto;
- CONSIDERATO che la sopra citata AIA ha altresì approvato il Piano di Adeguamento della discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003;
- VISTA l'istanza, presentata da la Dolomiti Ambiente S.p.A. con nota n. GLDB/gldb n.811/12 del 4.5.2012 di modifica non sostanziale in variante al progetto definitivo e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 167/ECO del 21.12.2007, in scadenza al 30.11.2012;

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea - 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 - Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it

pagina 1 di 12

COPIA CONFORME
ad uso amministrativo

BELLUNO 27 GIU. 2012

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente e Territorio



- DATO ATTO che con nota prot. GLDB/gldb n. 844/12 del 9.5.2012 La Dolomiti Ambiente S.p.A. ha completato la trasmissione della documentazione tecnica di progetto a corredo dell'istanza di cui al punto precedente;
- CONSIDERATO che con nota prot. 21535/ECO del 14.5.2012 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 7.8.1990 e dell'art.5, comma 7 del D.Lgs. 59/2005.
- PRESO ATTO che il progetto di variante oggetto del procedimento in argomento prevede di attuare le seguenti azioni:
 - riposizionamento dei due punti di campionamento per il monitoraggio delle acque superficiali (fiume Piave) che attualmente, pur senza che siano state sin qui rilevate criticità, sono collocati ad una distanza dall'impianto entro la quale ricadono altri scarichi (civili e industriali), potenzialmente interferenti con gli scarichi della discarica;
 - Ridimensionamento del sistema di captazione del biogas sulla base dei dati di produzione del biogas raccolti dal 2009: i modelli matematici previsionali utilizzati sono stati totalmente disattesi. si prevede quindi di ridurre di due unità il numero dei pozzi di captazione del biogas che saranno realizzati da 12 a 10;
 - Eliminazione della pesa in prossimità del piazzale di ingresso;
 - Deroga al parametro dell'evapotraspirazione per motivi tecnici;
- VISTO il Piano di Gestione Operativa (PGO) e il Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) trasmessi dalla Dolomiti Ambiente S.p.A. con nota Prot. GLDB/gldb n.853/12 del 10 maggio 2012;
- VISTO il Piano finanziario trasmesso dalla Dolomiti Ambiente S.p.A. con nota prot. GLDB/bc n.999/12 del 6.6.2012 e successivamente integrato con trasmissione prot. 1025/12 del 13 giugno 2012;
- PRESO ATTO che con nota prot. GLDB/bc n. 996/12 del 6.6.2012 la Dolomiti Ambiente S.p.A. ha trasmesso il modello, sottoscritto dal Legale rappresentante e Direttore tecnico della Società, dott. Giuseppe Luigi De Biasi, per la dichiarazione di non necessità, per gli interventi in esame, della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R.V. 3173 del 10.10.2006;
- VISTO il parere reso dal Comune di Ponte Nelle Alpi con nota prot. 5256 del 6.6.2012 con cui si fa presente, fra l'altro, quanto segue:
 - *“l'eliminazione della attrezzatura/impianto di pesa potrà essere attuata solo a seguito dell'assenso da parte di questa Amministrazione, in qualità di proprietaria, al soggetto gestore della discarica”.*
 - *“Infine si comunica che l'area di discarica è tuttora interessata da vincolo paesaggistico (corso d'acqua vincolato Fiume Piave) e, pertanto, assoggettata al provvedimento ex.art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. E ii. In tale senso si rappresenta che risulta necessario il rilascio del nuovo provvedimento con riferimento ai termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica n. 254/2006 rilasciata da questo Comune, richiamata nel provvedimento di A.I.A. n. 167/ECO del 21.12.2007”.*





- PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (C.T.P.A.) ha esaminato la proposta progettuale nella seduta del 14.6.2012;
- CONSIDERATO che la C.T.P.A., nella seduta del 14.6.2012 ha svolto le funzioni di conferenza dei servizi di cui all'art.208, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 152/2006, e di cui all'art. 23, commi 2, lettera e) e 3 della Legge Regionale n. 3/2000;
- CONSIDERATO che, nell'esame congiunto dell'istanza, la Conferenza dei servizi ha rilevato che:
 - la variazione dei punti di campionamento delle acque superficiali appare migliorativa e pertanto condivisibile;
 - la deroga al parametro dell'evapotraspirazione può essere accolta ma il PMC deve essere riformulato per l'eliminazione di alcune criticità che non lo rendono immediatamente eseguibile;
 - in merito al Piano finanziario può essere espressa una valutazione complessivamente positiva tenendo presente che dovrà essere presentata una proposta specifica per il conseguente assestamento tariffario che dovrà prevedere, altresì, le somme da accantonare ai sensi della D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011;
- PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, ritenendo non sostanziale la modifica progettuale proposta, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante in argomento, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - *la pesa potrà essere eliminata solo previo assenso da parte del Comune stesso, in qualità di proprietario;*
 - *Il quantitativo di BD utilizzato per la ricopertura giornaliera non può essere superiore al 10% in peso di rifiuto mediamente conferito in discarica; il quantitativo eccedente è comunque soggetto al pagamento dell'eco tassa, essendo a tutti gli effetti un'operazione di smaltimento secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 568 del 25.2.2005;*
 - *la realizzazione dell'intervento è subordinata all'acquisizione di nuovo provvedimento con riferimento ai termini dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 254/2006, rilasciata dal Comune di Ponte Nelle Alpi;*
 - *rinvia l'approvazione del PMC e dell'aggiornamento tariffario ad altra sede istruttoria;*
 - *Il PMC dovrà risolvere le criticità emerse in fase istruttoria e prendere in considerazione l'aggiornamento del set di parametri meteo-climatici, e del misuratore di portata sulla torcia di combustione del biogas;*
- DATO ATTO che il Piano di Gestione Operativa e il Piano Finanziario aggiornati sostituiscono i corrispondenti documenti del Piano di Adeguamento già approvati con l'AIA n. 167/ECO del 21.12.2007;
- VISTA l'AIA n. 30/ECO del 13 marzo 2012 di ridefinizione della rete piezometrica per il monitoraggio delle acque sotterranee;
- VISTA la comunicazione prot. GLDB/BC n. 558/10 del 1.4.2010 con cui la Dolomiti Ambiente S.p.A. comunica che il ruolo di Responsabile Tecnico della discarica in argomento è ricoperto dal Dott. Geol. Giuseppe Luigi De Biasi;

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 + Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it

COPIA CONFORME
ad uso amministrativo

BELLUNO 27 GIU. 2012

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente e territorio



- CONSIDERATO che il costo istruttorio complessivo relativo al presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in variante non sostanziale rispetto al progetto originariamente autorizzato, è stato calcolato in **1 743 €**, in conformità con la D.G.R.V. n. 1519 del 26.5.2009.
- TENUTO CONTO del versamento anticipato, ai sensi della D.G.R.V. n. 3826/2008, con cui la Dolomiti Ambiente S.p.A. ha già versato a questa Provincia 2 500 € a copertura delle spese istruttorie relative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente, ovvero nella sua configurazione precedente la sopraelevazione;
- CONSIDERATO che la tariffa istruttoriale finale per l'AIA di cui al punto precedente è risultata superiore di 337 € alla cifra dovuta e che pertanto il costo istruttorio del presente procedimento può essere rideterminato, a conguaglio, in **1 406 €**;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9.2.2010 come modificata dalla D.G.R.V. n. 863 del 15 maggio 2012;
- VISTO il D.Lgs. 36/2003 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di Rifiuti*;
- VISTA la DGRV n. 2229 del 20.12.2011;
- VISTA la DGRV n. 568 del 25 febbraio 2005;
- VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;
- VISTA la D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009 e ss.mm. ed i. (Piano di Tutela delle Acque);
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009;
- VISTO il D.M. 27.9.2010;
- VISTA la D.G.R.V. n. 2794 del 23.11.2010;
- VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- VISTO il D.M. 18.2.2011 n. 52;
- VISTO il D.M. 28 aprile 2008;
- VISTA la D.G.R.V. n. 1516 del 26 maggio 2009 (rinnovi, modifiche, controlli, prelievi ed analisi);



AUTORIZZA

Art. 1 E' approvata la modifica non sostanziale, in variante di progetto definitivo della discarica per rifiuti non pericolosi di "Pra de Anta", in Comune di Ponte Nelle Alpi. Il progetto, debitamente vistato e restituito in copia alla Dolomiti Ambiente S.p.A., è costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione tecnica a firma del Dott. Giuseppe Luigi De Biasi
- ✓ Piano di Gestione delle Emergenze rev 00 del 26 marzo 2012
- ✓ Impianto di Aspirazione e combustione biogas – planimetria generale -
- ✓ Impianto di Aspirazione e combustione biogas – planimetria aree di influenza-
- ✓ Impianto di Aspirazione e combustione biogas – planimetria dei percorsi-
- ✓ Impianto di Aspirazione e combustione biogas/ centrale di combustione - planimetria e prospetti -
- ✓ Impianto di Aspirazione e combustione biogas – planimetria comparativa -
- ✓ Disciplinare descrittivo e prestazionale dell'impianto di biogas
- ✓ Relazione specialistica stima biogas
- ✓ Computo metrico estimativo e quadro economico

Art. 2 Sono approvati il Piano di gestione Operativa e il Piano Finanziario , fatta eccezione per il calcolo della tariffa di conferimento. La Dolomiti Ambiente S.p.A: dovrà essere presentare una proposta specifica per l'assestamento tariffario che dovrà prevedere, altresì, le somme da accantonare ai sensi della D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011. I Piani di cui al presente articolo vengono restituiti debitamente vistati a La Dolomiti Ambiente S.p.A. e sostituiscono i corrispondenti elaborati, facenti parte del Piano di Adeguamento approvato con l'AIA n. 167/ECO del 21.12.2007.

Art. 3 Sono fatte salve la validità e l'efficacia del Piano di Ripristino Ambientale, del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC), del Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) e degli adeguamenti strutturali previsti con il Piano di Adeguamento già approvato in sede di rilascio dell'AIA n. 167/ECO del 21.12.2007.

Art. 4 E' autorizzata la realizzazione delle modifiche impiantistiche previste dalla variante in oggetto, subordinatamente alla regolarizzazione, con il Comune di Ponte Nelle Alpi, degli aspetti amministrativi inerenti l'Autorizzazione Paesaggistica ex.art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Art. 5 La ripresa dei conferimenti in discarica, per una volumetria residua calcolata in **9 170 m³**, è subordinata all'approvazione dell'assestamento tariffario di cui al precedente articolo 2. e all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 4. L'elenco dei rifiuti ammessi in discarica è riportato nella seguente tabella:



CER	Descrizione
19 05 01	Rifiuti urbani e simili non compostati
19 05 03	Compost fuori specifica (biostabilizzato da discarica)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti diversi dalla voce 19 12 11 (frazione secca)
20 03 07	Rifiuti ingombranti

Art. 6 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento in discarica dei rifiuti elencati nella tabella di cui all'art. 5 deve avvenire nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005". Si ricorda che:

- a) il conferimento dei rifiuti in discarica è da intendersi solo come attività residuale rispetto alla raccolta differenziata;
- b) La Dolomiti Ambiente S.p.A.. è tenuta ad effettuare la **verifica di conformità** dei rifiuti giudicati ammissibili in discarica, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.M. Ambiente 27.9.2010. A tal fine, in corrispondenza del primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno, deve essere effettuata una verifica della conformità del rifiuto conferito. I dati relativi ai risultati delle prove devono essere conservati per un periodo di cinque anni e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- c) La Dolomiti Ambiente S.p.A.. è tenuta ad effettuare la **verifica in loco** dei rifiuti conferiti, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. Ambiente 27.9.2010. A tal fine, i campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto, a disposizione della Provincia e dell'ARPAV, per un periodo non inferiore a due mesi dalla data del prelievo, dopodiché i campioni stessi possono essere smaltiti in discarica;
- d) i rifiuti ammessi in discarica sono solamente quelli provenienti dall'Impianto di trattamento di S. Giustina, Loc. Maserot, gestito dalla stessa Dolomiti Ambiente S.p.A.;
- e) in conformità all'art. 6 del D.M. Ambiente 27.9.2010 è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti autorizzati, classificati con il codice dei rifiuti urbani non pericolosi del capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti. Per tutti gli altri rifiuti autorizzati sarà necessaria la caratterizzazione analitica con le modalità e nei limiti di cui all'art. 6 del D.M. Ambiente 27.9.2010.

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
www.provincia.belluno.it

pagina 6 di 12

COPIA CONFORME
ad uso amministrativo

BELLUNO 27 GIU. 2012

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente e Territorio
Arch. Bruno Centellegher



Si rinvia comunque al D.M. Ambiente 27.9.2010 per tutto quanto riferito ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e non richiamato nel presente provvedimento.

f) L'eliminazione della pesa è ammessa solo previo assenso da parte del Comune di Ponte Nelle Alpi, in qualità di proprietario. E' fatta salva la facoltà di avvalersi di una pesa differente da quella presente all'interno dell'impianto per i carichi in arrivo che, come detto al precedente punto d), possono provenire solo dall'impianto di trattamento in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL).

Art. 7 VALIDITÀ, RINNOVO, RIESAME E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE.

a) E' rinnovata l'Autorizzazione all'esercizio della discarica la cui scadenza è fissata al **30 novembre 2017**. Sono da intendersi annullati e sostituiti dal presente provvedimento le precedenti Autorizzazioni n. 167/ECO del 21.12.2007 e n. 30/ECO del 13 marzo 2012.

b) Il Gestore (ovvero La Dolomiti Ambiente S.p.A), ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.lgs. 152/06 e s.m.ed i, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione integrata ambientale ne dà comunicazione a questa Provincia.

c) Fatto salvo il completamento della coltivazione in tempi più brevi di quelli previsti come termine per la validità della presente autorizzazione, l'AIA potrà essere rinnovata su istanza degli aventi titolo, da presentarsi 180 giorni prima della scadenza della stessa. Tale istanza dovrà essere corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010. Eventuali rinnovi, riesami o modifiche del presente atto sottostanno a quanto previsto dall'articolo 29 - *octies* D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010.

d) Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/2006, deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto come definite all'art. 5, comma 1, lett. 1 dello stesso D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., come modificato dal D.Lgs. 128/2010.

Art. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In mancanza di un Piano di monitoraggio e Controllo adeguato ai disposti della DGRV n.242/2010 come modificata dalla DGRV n. 863 del 15 maggio 2012 la Dolomiti Ambiente S.p.A. dovrà attenersi al seguente Piano di monitoraggio delle matrici ambientali:

a) ACQUE SOTTERRANEE:

– il monitoraggio delle acque sotterranee deve garantire il controllo periodico del livello di soggiacenza della falda e della composizione analitica dell'acqua di falda. I parametri da monitorare e le frequenze di controllo sono quelli elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003: "*Analisi delle acque sotterranee*".

– I piezometri di ispezione sono così ridefiniti: P1, P5 e P3., come indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento, quale sua parte sostanziale ed integrante.

– I valori limite ammissibili per i singoli parametri analizzati sono desunti dal D.Lgs. 31/2001 e dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV – Titolo V - del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.. Il raggiungimento di concentrazioni pari all'80% dei valori limite definirà la condizione di attenzione. Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi e i criteri per il controllo della qualità delle operazioni, la Ditta dovrà attenersi a quanto contenuto nella revisione del PSC (14.02.2007).

COPIA CONFORME
ad uso amministrativo

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959.111 – Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it

pagina 7 di 12

BELLUNO 27 GIU. 2012

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente e Territorio
A. ...



b) ACQUE SUPERFICIALI:

- nel rispetto delle condizioni descritte al punto 5.3 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 deve essere eseguito il controllo delle acque superficiali in almeno due punti, di cui uno a monte e l'altro a valle della discarica.
- Le due stazioni di monitoraggio sono quelle individuate nella relazione tecnica di variante approvata con il presente provvedimento.
- I parametri chimici da ricercare nelle acque del fiume Piave sono quelli indicati alla Tabella 2.3.II del PSC (14.2.2007) e corrispondenti alla tabella 1/B, Allegato 2, Parte 3[^] del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. (Qualità idonea alla vita dei pesci salmonidi).
- La soglia di attenzione per ogni singolo parametro viene assunta in un valore di concentrazione pari all'80% del limite di legge. La frequenza del controllo dovrà essere trimestrale.

c) ACQUE DI SCARICO: lo scarico, identificato con la sigla SF1 nella planimetria allegata alla domanda presentata al rilascio dell' AIA n. 167/ECO del 21.12.2007, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. - colonna "scarico in acque superficiali". Il pozzetto di campionamento, deve garantire l'accesso in sicurezza anche all'autorità competente per il controllo. La frequenza degli autocontrolli deve essere trimestrale in fase di esercizio.

Il raggiungimento di valori di concentrazione pari all'80% dei corrispondenti limiti di emissione, per i singoli parametri analizzati, definisce la **soglia di attenzione del PSC**.

d) QUALITA' DELL'ARIA:

- il controllo della qualità dell'aria deve avere frequenza mensile.
- Il campionamento deve essere eseguito nei due punti, collocati sulla direttrice NW-SE, uno in prossimità della discarica e l'altro in prossimità dell'abitato di Cadola, già utilizzati allo scopo dall'attivazione dei conferimenti nel nuovo settore in sopraelevazione.
- Si ricorda che il prelievo dei campioni deve avvenire in condizioni di stabilità atmosferica e ventosità descritte nella simulazione modellistica riportata in allegato D6 alla documentazione di AIA: "Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni d'aria".
- I parametri da monitorare e le relative soglie di guardia e di attenzione, sono quelli indicate nella tabella 2.5.I del PSC (revisione del 14.02.2007).

e) ANALISI BIOGAS CAPTATO: con frequenza mensile, deve essere condotta la caratterizzazione del biogas prodotto. Come previsto dal D.Lgs. 36/2003, i parametri da analizzare sono i seguenti: *Metano, Anidride carbonica, Ossigeno, Idrogeno, Acido solfidrico, Polveri totali, Ammoniaca, Mercaptani e Composti Organici Volatili (COV)*. La ricerca dei COV deve essere orientata alla determinazione delle sostanze indicate al punto 2.5.1.A del PSC (revisione del 14.2.2007). Ai valori di concentrazione rilevati con le metodiche analitiche, è necessario associare il valore di portata di flusso di biogas captato, misurato mediante apposito contatore che deve essere presente sulla torcia.



f) **PERCOLATO:** la Dolomiti Ambiente S.p.A. dovrà monitorare con cadenza mensile il volume del percolato prodotto. Il dato dovrà essere messo in relazione con le condizioni meteo climatiche, in modo tale da poter effettuare un bilancio idrico del percolato, sulla base del rapporto percolato prodotto/precipitazioni.

In accordo con quanto previsto dalla Tabella 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, dovrà altresì essere condotto un controllo periodico sulla composizione analitica del percolato. La frequenza di tale controllo sarà trimestrale. Sulla base delle determinazioni analitiche sarà possibile classificare il percolato come rifiuto liquido pericoloso o non pericoloso e potrà essere controllata la variazione nel tempo delle concentrazioni delle sostanze potenzialmente più dannose per l'ambiente.

L'elenco dei parametri da monitorare è quello fornito nel PSC (revisione del 14.02.2007) alla tabella 2.4.I.

g) **PARAMETRI METEO-CLIMATICI:** mediante la stazione meteo climatica, che la discarica deve avere in dotazione, dovranno essere rilevati i seguenti parametri: Precipitazioni, Temperatura (min e max), Direzione e Velocità del vento, e Umidità atmosferica. La frequenza di rilevamento dati sarà giornaliera per tutti i parametri.

h) **ASSESTAMENTO DEL CORPO DI DISCARICA:** con cadenza semestrale la Dolomiti Ambiente S.p.A. dovrà restituire degli elaborati grafici dei parametri topografici del sito.

i) nell'arco della validità del presente provvedimento ARPAV eseguirà due controlli integrati, intesi come controlli documentali, tecnici, gestionali, dell'impianto di discarica. Nello stesso periodo ARPAV procederà altresì ad un controllo analitico delle acque di falda e del livello statico sul piezometro di monte e su uno dei due piezometri di valle.

l) Le registrazioni dei dati di autocontrollo devono poter essere verificate in sede di sopralluogo ispettivo.

I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, Rapporti di prova etc.) devono essere conservati per un periodo pari ad almeno 5 anni successivamente alla scadenza dell'AIA, in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso. È facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici;

m) Il Gestore dell'impianto deve inviare alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV competente, secondo le tempistiche definite successivamente, la documentazione seguente:

- entro il 30 aprile di ogni anno: un report, riferito all'anno precedente, sul modello fornito dall'Autorità competente (<http://ippc.arpa.veneto.it/>), dove inserire i dati previsti dalle tabelle del "PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO"; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico (cd rom);
- entro il 30 aprile di ogni anno: una relazione annuale completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati, sia durante la fase operativa che post-operativa. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

PROVINCIA DI BELLUNO

5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL

Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222

www.provincia.belluno.it

pagina 9 di 12

COPIA CONFORME
ad uso amministrativo

BELLUNO 27 GIU. 2012

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente e Territorio
A. ...



- ✓ quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - ✓ prezzi di conferimento;
 - ✓ volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - ✓ i risultati dei controlli analitici, corredati dei rapporti di prova, effettuati sulle matrici ambientali;
 - ✓ i risultati dei controlli analitici, corredati dei rapporti di prova, effettuati sui rifiuti conferiti, ai fini della loro ammissibilità in discarica.
- Una comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, ad ARPAV e Provincia, della data prevista per l'esecuzione delle campagne di autocontrollo sulle varie matrici ambientali.
- La Dolomiti Ambiente S.p.A. deve comunque comunicare tempestivamente alla Provincia, all'ARPAV e all'ULSS n. 1 di Belluno anche eventuali effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Art. 9 Qualora ne ravveda la necessità, l'Autorità Competente può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto disposto dall'art. 29 - decies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010.

Art. 10 Entro il **30 settembre 2012** la Dolomiti Ambiente S.p.A. deve presentare un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) coerente con i requisiti previsti dalla Normativa IPPC e dalla D.G.R.V. n. 242/2010 come modificata dalla D.G.R.V. n. 863 del 15 maggio 2012.

Art. 11 Entro il termine di cui all'articolo precedente la Dolomiti Ambiente S.p.A. deve trasmettere a questa Provincia un aggiornamento del Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO).

Art. 12 Entro il termine tassativo del **31 agosto 2012** La Dolomiti Ambiente S.p.A. è tenuta, pena la decadenza del presente provvedimento, ad adeguare le garanzie finanziarie sulla base del Piano Finanziario approvato con la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e in conformità alla D.G.R.V. n. 2229/2011.

Art. 13 La Dolomiti Ambiente S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente a questa Provincia e ad ARPAV l'eventuale variazione del tecnico responsabile della discarica che, attualmente, risulta essere il dott. Giuseppe Luigi De Biasi iscritto al n. 264 dell'Ordine dei Geologi della Regione del Veneto.

Art. 14 In sede di gestione della discarica la ditta La Dolomiti Ambiente S.p.A. è tenuta all'osservanza delle disposizioni dettate dalla vigente normativa, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle situazioni igienico - sanitarie ed ambientali;
- b) deve essere impedito l'accesso ai non addetti ai lavori ed agli animali; i cancelli d'accesso dovranno essere chiusi nelle ore notturne o comunque in assenza del personale di sorveglianza;

- c) la Ditta è tenuta a dare comunicazione tempestiva ad ARPAV, Comune e Provincia del verificarsi di incidenti o emergenze;
- d) nei casi in cui sia necessario svolgere interventi gestionali di natura straordinaria ma programmabile, la Ditta è tenuta a dare un preavviso di 48 ore al Comune di Ponte nelle Alpi;
- e) nella gestione della discarica dovrà essere dato adempimento ai disposti della normativa vigente, in particolare per la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti che, integrati con i formulari di identificazione, devono essere conservati in impianto a tempo indeterminato; la cessazione dell'attività comporta la consegna di detti registri a questa Provincia;
- f) deve essere evitato, con opportune misure, qualsiasi imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dalla discarica;
- g) è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto eolico degli stessi;
- h) devono essere eseguite campagne periodiche di disinfestazione e derattizzazione, con periodicità almeno bimestrale, sulla base delle effettive condizioni ambientali;
- i) è vietato lo scarico dei rifiuti nelle ore notturne;

Art. 15 La Dolomiti Ambiente S.p.A. deve adempiere agli obblighi connessi alla tracciabilità dei rifiuti e al catasto dei rifiuti, nelle modalità e nei tempi previsti dal D.M. 17 dicembre 2009 e dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 205/2010, e tenuto conto di quanto disciplinato dal D.M. 18.2.2011 n. 52 (*Testo Unico SISTRI*), ed eventuali sue modifiche.

Art. 16 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento la discarica deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa, dal Piano di Sorveglianza e Controllo, dal Piano Finanziario, dal Piano di gestione delle Emergenze e dal Piano di Ripristino Ambientale. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto delle modalità gestionali previste dal D.Lgs. 36/2003.

Art. 17 Per motivi di interesse pubblico, nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni contenute nel presente atto, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui al D.Lgs. 152/06.

Art. 18 Entro e non oltre **60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento La Dolomiti Ambiente S.p.A. è tenuta a versare a questa Provincia gli oneri istruttori di cui alla D.G. R.V. n. 1519/2009, pari a **1 406 €**.

Art. 19 Copia conforme del presente provvedimento, rilasciato in bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss. mm. ed ii., è trasmesso al Gestore (Dolomiti Ambiente S.p.A.), al Comune di Ponte Nelle Alpi, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Belluno, ad ARPAV Osservatorio Rifiuti e Compostaggio, all'ULSS n. 1 di Belluno, alla Regione del Veneto.

Art. 20 Il Gestore è tenuto a conservare presso l'impianto di discarica la copia del presente provvedimento per l'intero periodo di validità, così da renderlo disponibili agli Enti preposti al controllo e al monitoraggio.

Art. 21 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di Legge.

Art. 22 Copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento e dei report annuali previsti nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo sono messi a disposizione del pubblico presso l'Amministrazione Provinciale di Belluno, Settore Ambiente e Territorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO
f.to - Arch. Paolo Centelleghes -

PRO.GE.A. Studio




Figura 8.1 - Ubicazione del nuovo piezometro P4

COPIA CONFORME ad uso amministrativo
BELLUNO 27 GIU. 2012

IL DIRIGENTE
Settore Ambiente e territorio
Arch. Paola Contalleghe

